



DOCUMENTO

Le parti correlate e le indicazioni del Principio Contabile IAS 24 Strumenti di controllo e metodologie applicative

A cura della Commissione Principi Contabili Internazionali

CONSIGLIERE DELEGATO

Raffaele Marcello

CONSIGLIERE CODELEGATO

Andrea Foschi

PRESIDENTE

Margherita Poselli

COMPONENTI

Francesca Amatimaggio

Piergiorgio Bedogni

Iviano Bibbiani

Walter Bravetti

Renato Camodeca

Matteo Catalano

Maurizio Fantaccione

Marco Fazzini

Giovanna Maria Fossa

Alessandro Gaetano

Lara Giacomini

Francesco Grammatico

Amedeo Liberatori

Pietro Lusito

Giuseppe Mallardo

Paolo Maloberti

Carlo Pino

Camilla Rubega

Simone Scettri

Marco Tortolini

ESPERTI ESTERNI

EMILIANO DI CARLO

RICERCATORI

Matteo Pozzoli

Giovanna Carrano

INDICE

Introduzione	3
Capitolo 1 - Il Quadro Normativo	4
1.1 Premessa	4
1.2 Normativa e regolamentazione di riferimento	5
1.2.1 Il principio contabile IAS 24	7
La definizione di parte correlata	8
Le operazioni con parti correlate	9
1.3 La normativa Consob	9
1.4 La normativa civilistica	15
1.4.1 Le informazioni dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento	15
1.4.2. - Informazioni in nota integrativa	16
Capitolo 2 – Processi e strumenti operativi	20
2.1 Le Operazioni con Parti Correlate: il sistema di controllo interno	20
2.1.1 Il Sistema di controllo per tutte le aziende IAS Adopters	20
2.1.1.1 Identificazione delle Parti Correlate	21
Identificazione delle transazioni con parti correlate ed informativa da fornire	22
2.1.2 Le operazioni con parti correlate per le aziende che ricorrono al mercato del capitale di rischio	23
Gli interventi sul sistema di governance: il comitato parti correlate	23
Le modifiche al sistema di controllo interno	24
La classificazione delle operazioni e il flusso autorizzativo	24
Il flusso autorizzativo	25
Capitolo 3 - Alcuni esempi di Disclosure	29
3.1 Informativa sulle parti correlate	29
3.2 Informativa di bilancio sulle parti correlate da parte di Società quotate	34
3.2.1 Schemi di bilancio: esempi di informativa relativa agli schemi di bilancio ex Delibera Consob n. 15519 del 27-7-2006	34
3.2.2 Note esplicative - Esempi di informativa relativa alle informazioni richieste dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28-7-2006	37
3.2.3 Relazione sulla gestione - Esempi d'informativa richiesta dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate – Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010	40

Introduzione

Il presente documento è dedicato all'analisi tecnica ed applicativa dell'impatto che le operazioni con parti correlate (di seguito anche "OPC") hanno sull'informativa di bilancio e sugli altri obblighi informativi delle società italiane che applicano gli IFRS.

A tale proposito, si evidenzia che il lavoro sviluppa e sistemizza le disposizioni esistenti in materia, individuando contestualmente anche i soggetti che sono tenuti a fornire le informazioni previste. In particolare, sono distintamente indicate le disposizioni riferite alle società IAS Adopters non quotate rispetto alle informazioni che devono presentare le società IAS Adopters che ricorrono al mercato del capitale di rischio.

Il primo capitolo delinea, quindi, il quadro normativo di riferimento, in cui è evidenziato come, da un lato, le società che non ricorrono al mercato del capitale che applicano i Principi contabili internazionali forniscano in bilancio le indicazioni contenute nello IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, mentre, dall'altro, le società quotate, oltre ad adottare le previsioni dello IASB, seguano anche le disposizioni previste in materia dalla Consob.

Sono, inoltre, richiamate anche le indicazioni civilistiche in materia, distinguendo tra le disposizioni che devono essere riportate da tutte le società di capitali, in quanto contenute nella relazione sulla gestione e le informazioni di cui all'art.2427, n.22-*bis*, c.c., indirizzate alle sole società che adottano le norme del codice civile, per questo solo brevemente richiamate nel corpo del testo.

Illustrato, quindi, il quadro normativo di riferimento, il secondo capitolo approfondisce gli elementi tecnici ed operativi funzionali a identificare, classificare e "gestire" le OPC, anche in questa circostanza tenendo in considerazione, laddove necessario, i diversi obblighi informativi in capo alle società.

Il terzo e ultimo capitolo riporta alcuni esempi di informativa che, in linea con quanto sopra detto, forniscono alcuni esempi di applicazione delle norme in precedenza esaminate.

Capitolo 1 - Il Quadro Normativo

1.1 Premessa

Un'OPC può essere definita, anche secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS, come un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e la controllante, le controllate, le collegate, le consociate, i manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Le operazioni con le parti correlate possono prestarsi a profili di criticità e dar luogo a possibili fenomeni fraudolenti. Esse interessano sia le imprese in cui netta è la separazione tra proprietà e controllo (le c.d. *public company*), sia quelle caratterizzate da un'elevata concentrazione della proprietà, come quelle italiane; nel primo caso, quindi, le OPC possono consentire l'estrazione di benefici privati da parte dei manager aziendali; nel secondo caso, gli azionisti di controllo possono consumare benefici a danno degli azionisti di minoranza e dei creditori sociali.

A fronte di tali rischi, l'orientamento prevalente non è quello di proibire le OPC, bensì di richiederne un'adeguata informativa, ritenuta essenziale per l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, tenuto conto che la completezza delle informazioni necessarie cresce con l'aumentare delle asimmetrie informative e dei conflitti di interessi tra insider (es. azionisti di controllo e manager) ed outsider (azionisti di minoranza e creditori sociali). In effetti l'obiettivo dello IAS 24 è proprio quello di consentire all'utilizzatore di bilancio di comprendere in che modo i rapporti con parti correlate possano o meno influenzare la formazione del risultato del periodo o di quelli futuri per effetto del realizzo od estinzione dei saldi patrimoniali in essere con le parti correlate. La informativa richiesta dallo Standard copre anche gli impegni in essere alla data di bilancio. La informativa sui rapporti con le parti correlate consente agli utilizzatori di bilancio di avere utili notizie circa i rischi e le opportunità da essi scaturenti. Nell'analisi delle OPC bisogna considerare la sostanza della operazione, e pertanto gli effetti sui flussi di cassa, sulla situazione patrimoniale e sul risultato del periodo, piuttosto che la forma giuridica della transazione.

Inoltre, le informazioni sulle parti correlate rappresentano di solito un utile strumento per comprendere in che modo gli amministratori hanno impiegato le risorse fornite dagli investitori; tali informazioni pertanto rappresentano un elemento anche ai fini della valutazione dell'operato degli amministratori stessi.

Le OPC possono essere potenzialmente efficienti o dannose per la società e i suoi outsider (minoranze azionarie e creditori sociali). Tendenzialmente, lo spartiacque tra operazioni efficienti e dannose, è rappresentato dal prezzo applicato alla transazione; anche quest'ultimo, però, potrebbe non essere indicativo. Ciò avviene quando il prezzo è allineato alle condizioni di mercato, ma l'operazione con una parte correlata non è eseguita nell'interesse della società e dei suoi outsider, bensì nell'interesse degli insider (azionista di maggioranza e

management). Si pensi, ad esempio, ad una società di gruppo che su ordine della holding deve acquistare un servizio da una consociata a prezzo di mercato ma non necessario.

In definitiva, un'operazione con parte correlata è una operazione che, in virtù dei particolari e rilevanti collegamenti giuridici, economici o personali esistenti tra i soggetti contraenti, può essere o meno deliberata, ovvero effettuata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite, stante le medesime situazioni oggettive, fra soggetti non influenzati dai suddetti rapporti.

1.2 Normativa e regolamentazione di riferimento

In Italia la domanda di informazione sulle OPC ha trovato una serie di risposte nelle regole:

- a) che impongono di evidenziare in bilancio, e/o nella relazione sulla gestione, l'effetto delle OPC;
- b) che impongono di adottare procedure di correttezza sostanziale e procedurale per la loro approvazione.

Le disposizioni legislative, regolamentari e contabili che impongono specifici obblighi di informativa, aventi ad oggetto i rapporti intrattenuti con le parti correlate sono le seguenti:

- lo IAS 24, che disciplina l'informativa di bilancio sui rapporti con parti correlate;
- la Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010 (di seguito anche "Regolamento Consob" o "Regolamento"), riguardante le società quotate, che reca disposizioni in materia di operazioni con parti correlate;
- l'art. 2427, co. 1, numero 22-*bis*, del cod. civ., che richiede, per le società non quotate, di evidenziare in nota integrativa le operazioni con parti correlate, quando queste risultino contestualmente rilevanti e concluse a condizioni non di mercato.

Ai nostri fini, rileva sin da ora evidenziare che i bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016 implementeranno le nuove disposizioni giuscontabili introdotte con il D.Lgs. 139/2015. In questa prospettiva, la caratteristica della "rilevanza" è stata eliminata, poiché è stato introdotto il principio generale della rilevanza che pervade in termini complessivi la redazione del bilancio.

Interessano, in aggiunta, l'informativa inerente le operazioni con le parti correlate anche le seguenti previsioni:

- l'art. 2497-*bis*, co. 5, c.c., che richiede di evidenziare integrativa nella relazione sulla gestione i rapporti e gli effetti dei rapporti derivanti dall'attività di direzione e coordinamento della controllante nell'ambito della struttura gruppo;
- l'art.2428, co. 3, n.2, c.c., che richiede di indicare nella relazione sulla gestione i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

In generale, va osservato come la normativa prevista per le società quotate sia più stringente ed esaustiva rispetto a quella a cui si devono attenere le società non quotate. Ciò dipende dalla severità del conflitto di interessi che caratterizza le OPC realizzate dalle quotate, e quindi dalla portata delle conseguenze, in ipotesi di comportamento opportunistico volto a realizzare benefici privati attraverso tali operazioni.

La sottostante Tavola sintetizza gli obblighi previsti per i differenti tipologie di soggetti obbligati alla informativa sulle operazioni con parti correlate.

Tav. 1 – Obblighi informativi e tipologie dei soggetti

Disposizioni di riferimento	Società quotate	Società non quotate che applicano gli IAS/IFRS	Società non quotate che non applicano gli IAS/IFRS
Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate – <i>Delibera Consob n. 17221/2010</i>	•		
Informazione degli amministratori ai sindaci sulle operazioni in cui abbiano interessi o su quelle dirette e coordinate – <i>Art. 150 del D.Lgs. 58/1998</i>	•		
Indicazione in bilancio dell'incidenza delle operazioni con parti correlate – <i>Delibera Consob n. 15519/2006</i>	•		
Operazioni con parti correlate – <i>Art. 2391-bis, c.c.</i>	•		
Informativa di bilancio sui rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria – <i>Artt. 165-quater, quinquies e sexies del D.Lgs. 58/1998</i>	•		
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate – <i>IAS 24</i>	•	•	
Indicazione delle operazioni con la controllante, le controllate e le collegate negli schemi di bilancio) – <i>Artt. 2424, 2425, c.c.</i>			•
Indicazione delle operazioni con parti correlate in nota integrativa, se concluse a condizioni non di mercato – <i>Art. 2427, numero 22-bis, c.c.</i>			•
Indicazione delle operazioni con parti correlate in nota integrativa del bilancio consolidato, se concluse a condizioni non di mercato – <i>Art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991</i>			•

Disposizioni di riferimento	Società quotate	Società non quotate che applicano gli IAS/IFRS	Società non quotate che non applicano gli IAS/IFRS
Attività di direzione e coordinamento (Responsabilità e vantaggi compensativi) – Art. 2497, c.c.	•	•	•
Attività di direzione e coordinamento (Pubblicità) – Art. 2497-bis, co. 5, c.c.	•	•	•
Attività di direzione e coordinamento (Motivazione delle decisioni) – Art. 2497-ter, c.c.	•	•	•
Principi contabili nazionali: Principio contabile OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d'esercizio			•

1.2.1 Il principio contabile IAS 24

Lo IAS 24, par.1 richiede un'adeguata divulgazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate al fine di *“assicurare che il bilancio di un'entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati alterati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni”*.

La informativa in materia di OPC si propone quindi di agevolare l'interpretazione di tali operazioni da parte degli osservatori esterni, in modo che sia possibile percepire le motivazioni che hanno portato alla loro realizzazione. In linea generale, due soggetti sono fra loro correlati se uno di essi ha la capacità di controllare l'altro o di esercitare un'influenza notevole nell'assunzione di decisioni operative e finanziarie dell'altro soggetto. Questa definizione richiama inevitabilmente il concetto di gruppo aziendale, dove la holding controlla un numero talvolta molto elevato di società, sulle quali esercita in vario modo il suo potere di controllo attraverso la direzione unitaria dell'aggregato.

La nozione di “parti correlate”, fornita dallo IAS 24, non si ferma, tuttavia, alle società che appartengono al gruppo, bensì comprende anche altre persone, sia fisiche che giuridiche, nei confronti delle quali i rapporti di scambio potrebbero ricevere influenze significative: rientrano dunque fra le parti correlate i manager, gli azionisti di maggioranza, e i loro stretti familiari.

Lo IAS 24 non richiede una separata indicazione delle parti correlate di gruppo rispetto a quelle esterne al gruppo, limitandosi a fornire un elenco di soggetti da ritenere correlati ad una società (c.d. *reporting entity*) che presenta il bilancio (di esercizio o consolidato).

La definizione di parte correlata (IAS 24, par. 9)

Ai sensi dello IAS 24, *“Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio”.*

- a) Per quanto riguarda le persone fisiche, le regole sono le seguenti: *“una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:*
- i. ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;*
 - ii. ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio;*
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante”.*
- b) Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche (definiti dalla IAS 24 come “entità”), le regole sono le seguenti: *“un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:*
- i. l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);*
 - ii. un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);*
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;*
 - iv. un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;*
 - v. l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;*
 - vi. l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);*
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante)”.*

Il principio contabile contiene poi delle specificazioni sulla nozione di “familiare stretto” e di “dirigente con responsabilità strategica”. Ai sensi dello IAS 24, si considerano “familiari stretti” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra

cui: (i) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (ii) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (iii) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

I “dirigenti con responsabilità strategiche” sono “*quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa*”.

Le operazioni con parti correlate

Lo IAS 24, par. 21 riporta alcune tipologie di operazioni delle quali deve essere data informativa se effettuate con parti correlate:

- a) *“acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);*
- b) *acquisti o vendite di immobili e altre attività;*
- c) *prestazione o ottenimento di servizi;*
- d) *leasing;*
- e) *trasferimenti per ricerca e sviluppo;*
- f) *trasferimenti a titolo di licenza;*
- g) *trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);*
- h) *clausole di garanzia o pegno;*
- i) *impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevati e non rilevati);*
- j) *estinzione di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di quella parte correlata”.*

Ancora, si deve rilevare che il perimetro delle parti correlate, nonostante le disposizioni in materia di informativa dello IASB restino immutate, muta a seconda che il bilancio considerato sia il bilancio d’esercizio o il bilancio di gruppo.

1.3 La normativa Consob

Per quanto riguarda le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la Consob ha emanato due delibere:

- a) Delibera Consob n. 17221/2010;
- b) Delibera Consob n. 15519/2006.

a) La prima delibera riguarda il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate il quale, dando attuazione al disposto dell'art. 2391-bis,c.c. 1, detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPC, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

In particolare, il Regolamento, ai sensi dell'art. 4, dispone che: *"I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate"*.

Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, che si verifica, ad esempio, quando il prezzo di trasferimento di un bene è allineato al prezzo di mercato.

Per correttezza procedurale, invece, si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

Conformemente alle previsioni del Regolamento Consob, le OPC devono essere distinte in operazioni di minore rilevanza, operazioni di maggiore rilevanza e operazioni esenti, con la previsione di regimi procedurali e di trasparenza differenziati, in relazione a tipologia e rilevanza dell'operazione.

Nello specifico, l'Allegato 3 del Regolamento prevede requisiti espliciti che permettano di distinguere le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (ferma restando la possibilità per le società di individuare soglie di rilevanza inferiori, ad esempio, per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale, operazioni che determinino la cessione del controllo di società partecipate, operazioni che riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la propria attività), sancendo l'obbligo (art. 4 del Regolamento) da parte degli emittenti, di adottare procedure che assicurino, tra l'altro, la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni. Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza (art. 5, co. 1 del Regolamento) o di operazioni omogenee o realizzate con medesima finalità e con la stessa parte correlata (o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla società medesima) che cumulativamente superino le soglie (art. 5, co. 2 del Regolamento), l'Allegato 4 del Regolamento definisce il contenuto minimo del documento informativo che deve essere prodotto.

Le informazioni relative all'operazione da comunicare riguardano:

- le caratteristiche, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione;
- le parti correlate coinvolte, la natura della correlazione e (se l'organo di amministrazione ne è a conoscenza) la natura e gli interessi delle parti nell'operazione;
- le motivazioni economiche dell'operazione;

¹ Ai sensi dell'art. 2391-bis, co. 1, c.c.: *"Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione"*.

-
- in caso di approvazione nonostante il parere contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, la motivazione analitica di tale scelta;
 - le modalità di determinazione del corrispettivo, una valutazione circa la sua congruità e un confronto con le condizioni standard di mercato (nel caso in cui si sia affermato che l'operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato);
 - gli effetti economici, patrimoniali, e finanziari dell'operazione;
 - l'ammontare delle variazioni dei compensi degli amministratori a seguito dell'operazione o altrimenti un'attestazione del contrario;
 - l'indicazione degli amministratori che hanno partecipato secondo le diverse modalità e con diverso coinvolgimento all'operazione, esplicitando gli eventuali pareri negativi;
 - se la rilevanza deriva dal cumulo, tutte le informazioni precedenti devono essere fornite per ciascuna operazione.

Tale documento diviene pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente nel caso di operazioni di maggiore rilevanza (Allegato 4, co. 3); entro quindici giorni nei casi di operazioni di maggiore rilevanza se aggregate (Allegato 4, co. 4). Con le stesse tempistiche devono essere comunicati anche gli eventuali pareri di amministratori, consiglieri indipendenti, collegio sindacale e esperti contabili (Allegato 4, co. 5).

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, inoltre, se l'operazione con parti correlate rientra nella casistica dell'art. 114, co. 1, Testo unico della finanza (di seguito anche "T.U.F"), alle informazioni richieste dalla predetta norma vanno aggiunte le seguenti:

- l'indicazione che la controparte è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza già dette, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione (in particolare se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14);
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti;
- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;

-
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
 - l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

Per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico, l'art. 7 prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 114, co. 1, del T.U.F., sia pubblicato (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) un documento che presenti le seguenti informazioni:

- la denominazione della controparte;
- l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal comitato appositamente creato ai sensi della lettera a) e le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Fanno eccezione a quanto detto finora determinate tipologie di società. L'art. 10, infatti, prevede che le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all'art. 8, una procedura individuata ai sensi dell'art. 7 e, in deroga ai parr. 2 e 3 dell'Allegato 2, una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo Allegato. Comunque, tale disposizione non si applica alle società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

Di rilievo è anche il rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale sulle OPC; in particolare, è prevista una graduazione dell'intensità del loro ruolo in funzione della competenza decisionale e della rilevanza dell'operazione. Per le operazioni più rilevanti essi sono coinvolti nelle trattative, nell'istruttoria e nell'approvazione delle OPC.

In sintesi, il Regolamento Consob non prevede limiti di importo al compimento di OPC o la proibizioni di talune operazioni, ma, attraverso la richiesta di procedure di controllo e trasparenza, soprattutto per le operazioni di maggiore rilevanza, si prefigge di disincentivare le OPC dannose a vantaggio di quelle efficienti.

Tav.2 – Regolamento Consob - Le operazioni rilevanti e le procedure di controllo

Tipo di operazione	Definizione	Procedura
Operazioni di “ <i>maggior rilevanza</i> ”	Almeno uno dei parametri relativi al controvalore dell’operazione, alla rilevanza dell’attivo e a quella delle passività supera la soglia del 5%.	Speciale
Operazioni di “ <i>minore rilevanza</i> ”	1. Operazioni compiute nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria, quando concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, anche se superano la soglia del 5%; 2. Operazioni le cui soglie dimensionali non superano quelle che non danno luogo alle operazioni di “ <i>maggior rilevanza</i> ”	Generale
Operazione di società con azioni diffuse, società di minori dimensioni, società neo-quotate	Operazioni sia di “ <i>minore rilevanza</i> ” che di “ <i>maggior rilevanza</i> ”	Agevolata
Operazioni oggetto di “ <i>delibere-quadro</i> ”	Operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate oggetto di <i>delibere-quadro</i>	Agevolata

Alcune definizioni contenute nello IAS 24 sono state meglio specificate dalla Consob, al fine di una loro univoca identificazione nell'applicazione del Regolamento n. 17221/2010. In particolare, vengono specificate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” utilizzando le definizioni contenute in altri principi contabili: IAS 27 (ora IFRS 10), per le definizioni di controllo e società controllate; IAS 28 per quelle di influenza notevole e società collegata; IAS 31 (ora IFRS 11), per il controllo congiunto e le società in joint venture.

SECONDO LO IAS 24

PRECISAZIONE DELLA CONSOB

Persona o entità che ha il controllo anche congiunto sulla società.

Persona o entità che ha notevole influenza sulla società

Dirigente con responsabilità strategiche nella società.

Società dello stesso gruppo (controllante, controllata o solo facente parte)

Entità collegata o in joint venture con la società.

Entità in joint venture di una terza controparte anch'essa collegata o in JV con la società

Piano di benefici a fine lavoro per i dipendenti della società o di entità ad essa correlata.

Datori di lavoro che sponsorizzano un piano di benefici previdenziali.

**SOCIETÀ CHE
REDIGE IL BILANCIO**

Chi possiede direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto.

Familiari stretti delle persone che controllano o hanno influenza notevole.

Familiari stretti dei dirigenti con responsabilità strategiche.

In ogni caso per stabilire controllo o influenza si considerano i rapporti diretti e indiretti anche attraverso controllate fiduciarie ed interposte persone

Operazioni di maggiore rilevanza (controvalore olt-re il 5% del patrimonio o dell'attivo della società).

Fondo pensionistico complementare, collettivo individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata

b) La Delibera Consob n. 15519/2006 riguarda, viceversa, l'indicazione in bilancio dell'incidenza delle operazioni con parti correlate. Al fine di consentire ai lettori di bilancio di formarsi un'opinione sull'incidenza delle voci dedicate alle OPC, per le società quotate la Consob è intervenuta chiedendo che nei documenti di bilancio debbano essere evidenziati, qualora di importo significativo, gli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Nel rispetto di tale delibera le società quotate indicano direttamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico il dettaglio relativo alle OPC (si veda anche Capitolo 3).

1.4 La normativa civilistica

Le disposizioni codicistiche che interessano l'informativa di bilancio (nota integrativa) in materia di OPC sono principalmente:

- i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art.2428, co. 2, n. 2) e le informazioni dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento 2497-bis, co. 5. Tali informazioni devono essere riportate da tutte le società, indipendentemente dal modello contabile da queste adottato;
- le informazioni sulle operazioni rilevanti con PC non concluse a normali condizioni di mercato (art.2427-bis, n.22-bis, c.c. Tali informazioni devono essere riportate dai soli soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

1.4.1 Le informazioni dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento

L'art. 2497-bis, co. 5, dispone che gli amministratori delle società che dichiarano di essere dirette e coordinate ai sensi dell'art. 2497 *“devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati”*.

La norma si propone in questo modo di rendere evidente, nell'ambito dei gruppi, l'effetto che la direzione unitaria impartita dalla controllante può aver generato sul bilancio delle società dirette e coordinate. L'indicazione di tale effetto assume rilievo anche con riguardo alla previsione dell'art. 2497, co. 1, c.c. il quale dispone che non vi è responsabilità quando il *“danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”*.

È dall'evidenziazione dell'effetto che l'attività di direzione e coordinamento ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati che sembra dover emergere l'eventuale danno nonché, evidentemente, il vantaggio compensativo dello stesso.

A tal fine l'OIC 12, nell'Appendice F, ha previsto un specifico prospetto, con il quale le società dirette e coordinate dovrebbero segnalare i rapporti con chi esercita attività di direzione unitaria e con le altre società che vi sono soggette, nonché gli effetti generati da tali rapporti sul bilancio.

Tav. 3 Rapporti ed effetti dei rapporti richiesti alla società diretta e coordinata (schema OIC 12)

Rapporti commerciali e diversi											
Denominazione	Esercizio...				Esercizio...						
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Beni	Costi	Altro	Beni	Ricavi	Altro	
						Servizi			Servizi		
Rapporti finanziari											
Denominazione	Esercizio...				Esercizio...						
		Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Oneri	Proventi				

In particolare, secondo lo schema dell'OIC, per quanto concerne i "rapporti" infragruppo, occorre indicare i rapporti commerciali (scambi di beni e servizi) ed i rapporti finanziari (finanziamenti ottenuti e concessi, garanzie e impegni)².

Per quanto riguarda l'"effetto" che l'attività di direzione e coordinamento ha prodotto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati, l'informativa riguarda i crediti, i debiti, i costi, i ricavi, le garanzie e gli impegni.

1.4.2. - Informazioni in nota integrativa

L'attuale art. 2427, n. 22-bis, c.c., chiede di indicare nella nota integrativa "le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato".

Per la definizione e la individuazione delle "parti correlate" il legislatore nazionale non introduce una disciplina propria, ma fa espresso rinvio ai "principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea", e quindi all'attuale contenuto del principio contabile IAS 24 (2011)³.

² Sarebbe forse stato opportuno richiedere anche l'indicazione delle partecipazioni possedute in parti correlate (es. partecipazioni in società di proprietà dei *manager* della holding), poiché nello schema di stato patrimoniale vengono evidenziate solo quelle di controllo e di collegamento.

³ Si veda anche: CNDCEC (2010), Le informazioni sulle operazioni con parti correlate: problematiche applicative e casi pratici, <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ef04aee8-794c-47ae-b185-a251a9258310>.

A differenza di quanto richiesto sia per le società quotate che per i soggetti IAS Adopters, le società non quotate devono fornire l'informativa sulle OPC soltanto quando dette operazioni sono "rilevanti" e non sono concluse a "normali condizioni di mercato".

L'indicazione in nota integrativa è obbligatoria soltanto qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni; pertanto, se l'operazione è rilevante, ma conclusa a normali condizioni, ovvero non è rilevante, anche se conclusa a condizioni non di mercato, non scatta l'obbligatorietà dell'indicazione dell'informazione.

Per quanto riguarda il concetto di "rilevanza", la norma non stabilisce specifici criteri quantitativi. Si dovrà dunque fare riferimento al più generale principio di significatività e rilevanza, stabilito dal principio contabile OIC 11, secondo il quale sono rilevanti gli elementi *"che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari"*. Sul punto, non si ritiene che possano essere immediatamente mutate le indicazioni quantitative previste dal Regolamento Consob, specifico per le società quotate. Ne discende che per le piccole e medie imprese, la rilevanza o meno di un'operazione con parti correlate dovrà essere ricercata e valutata avendo specifico riguardo alle caratteristiche sia qualitative che quantitative della singola società.

Anche per quanto riguarda la nozione di "normali condizioni di mercato", il legislatore non ha introdotto alcuna ulteriore specificazione. Soccorre, al riguardo, quanto affermato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008 (che ha introdotto la norma in questione), secondo cui *"per normali condizioni di mercato non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi"*. Rientrano nella fattispecie, dunque, anche le ipotesi di finanziamenti dei soci non fruttiferi di interessi, ovvero le operazioni commerciali con condizioni di pagamento che non riflettono quelle usuali di mercato, ovvero che risultino significativamente diverse da quelle che l'impresa normalmente accorda ai soggetti non correlati con cui intrattiene rapporti commerciali.

Un ulteriore aiuto interpretativo per l'individuazione delle "normali condizioni di mercato" può derivare anche dalla normativa tributaria in materia di valore normale e di transfer pricing⁴, in applicazione del principio che, ai fini fiscali, i componenti di reddito derivanti da operazioni con consociate (non residenti in Italia) sono valutati in

⁴ Secondo l'art.9, co. 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo media-mente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Le norme sul "transfer pricing" sono contenute nell'art.110, co. 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e prevedono la valutazione in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, per le transazioni infragruppo effettuate con società non residenti nel territorio dello Stato.

base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati e che, sostanzialmente, ricalca la norma convenzionale sul prezzo di libera concorrenza prevista dall'art. 9 del Modello OCSE⁵.

Come già rilevato in precedenza, il numero 22-*bis*, dell'art. 2427 richiede che le informazioni sulle operazioni con parti correlate devono essere presentate se le stesse sono state concluse a condizioni non di mercato. Tale condizione, di non immediata perimetrazione, conserva in sé il rischio di rendere la conseguente valutazione eccessivamente discrezionale. La prassi contabile internazionale, probabilmente per evitare correre il rischio anzidetto, non ha voluto inserire tale condizione, richiedendo un'informativa su tutte le relazioni intrattenute fra le parti in argomento, purché significative e, in conseguenza, lasciando al lettore del bilancio detta valutazione. Ora però, data comunque tale formulazione normativa, si pone il problema di individuare un metodo di misura su cosa si possa intendere per condizioni di mercato. La posizione espressa dalla dottrina dominante e dalla prassi è che le condizioni di mercato non devono essere misurate solo in termini di prezzo, ma necessitano di un'analisi più ampia che investe tutto il rapporto economico instaurato.

L'OIC, in un documento integrativo dell'OIC 12, afferma che *“Per quanto riguarda le normali condizioni di mercato, si dovrebbero considerare non solo le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. Tra l'altro, la relazione illustrativa al decreto afferma che per ‘normali condizioni di mercato non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al ‘prezzo’ dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi”*.

Ciò detto, volendo trovare un elenco delle possibili operazioni anomale, si può citare il Principio di revisione n. 550 che, seppur con finalità diverse, indica alcune operazioni dai connotati non ordinari rispetto alle normali caratteristiche di mercato e che, quindi, potrebbero rientrare fra quelle che meritano indicazione in nota integrativa e che si possano riassumere in:

- a) *“operazioni che presentano condizioni anomale, quali **prezzi, tassi di interesse, garanzie o termini di rimborso**;*
- b) *operazioni che sembrano essere state effettuate **senza apparenti motivazioni di logica economica**;*
- c) *operazioni nelle quali la sostanza differisce dalla forma;*
- d) *operazioni eseguite con procedure non usuali;*
- e) *operazioni numerose o rilevanti **concentrate su alcuni clienti o fornitori**;*
- f) *operazioni non contabilizzate, quali prestazioni professionali fornite o ricevute senza corrispettivo;*
- g) *operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa, soprattutto se **effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio**”*.

⁵ La Parte I del cap. IX delle *OECD Transfer Pricing Guidelines* (“*Guidelines*”) si occupa della ripartizione dei rischi nel contesto dell'art. 9 del Modello OCSE ed in particolare dell'interpretazione e dell'applicazione dei paragrafi 1.47-1.53 delle *Guidelines* ([OCSE, Report on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings – Chapter IX of the Transfer Pricing Guidelines, 22 luglio 2010](#)).

Il principio di revisione ora citato sottolinea nuovamente alcuni aspetti e connotati che possono qualificare l'operazione a condizioni non di mercato: il prezzo, i termini di pagamento, le ragioni economiche, il rapporto fra forma e sostanza, le procedure adottate, la tipicità dell'operazione.

Capitolo 2 – Processi e strumenti operativi

2.1 Le Operazioni con Parti Correlate: il sistema di controllo interno

Come anticipato nella parte I, l'obiettivo dello IAS 24 è assicurare che il bilancio d'esercizio contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare se ed in che misura la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società che redige il bilancio siano stati influenzati dall'esistenza di transazioni con parti correlate.

Ciò al fine di promuovere una maggiore trasparenza proprio su quelle operazioni che, per loro natura, sono esposte al rischio di conflitti di interesse ovvero di essere rivolte più all'interesse proprio di soggetti in grado di influire sui centri decisionali della società che non all'interesse della stessa e di tutti i suoi azionisti. Sempre nella prima parte si sono messi in evidenza gli schemi operativi e le dinamiche più comuni sottostanti tali categorie di transazioni sia nell'ambito dei gruppi di imprese che con società esterne ai gruppi stessi.

Per le ragioni sin qui descritte, la conoscenza delle operazioni, dei saldi in essere, inclusi gli impegni, ed i rapporti di una società con le sue parti correlate costituisce un elemento fondamentale per gli utilizzatori del bilancio in quanto può incidere sulla valutazione della situazione patrimoniale-economica e finanziaria, oltre che sulla valutazione dei rischi e delle opportunità a cui la società stessa va incontro.

Al fine di garantire una *disclosure* di bilancio in merito alle parti correlate ed alle transazioni con parti correlate appare quindi necessario che le società si dotino di un sistema di processi e procedure in grado di intercettare tutte le transazioni che rientrano nell'ambito della disciplina e dei principi contabili di riferimento. E' di tutta evidenza come tali procedure saranno parte integrante del più ampio sistema di controllo interno (di seguito anche "SCI") della società; esse, inoltre, saranno tanto più articolate e dettagliate quanto più complessa sarà la struttura del gruppo societario a cui dovranno essere applicate.

In aggiunta alle specifiche disposizioni dello IAS 24, applicabile a tutte le società IAS Adopters, alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è richiesto un ulteriore sforzo al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art 2391-bis c.c., nonché al Regolamento Consob, i cui effetti sono rinvenibili in termini di *governance* con l'istituzione di un comitato parti correlate, di SCI, con un sistema di classificazione delle operazioni nonché di un processo autorizzativo differenziato e coerente con tale classificazione.

2.1.1 Il Sistema di controllo per tutte le aziende IAS Adopters

Il SCI delle società che adottano i principi contabili internazionali, al fine di fornire l'informativa richiesta dallo IAS 24 sulle parti correlate deve essere tale da:

- identificare le relazioni e le transazioni con parti correlate;
- identificare i saldi di bilancio nonché gli impegni tra una società e le sue parti correlate;

-
- identificare le circostanze per le quali le operazioni nonché i saldi che ne derivano debbano essere oggetto di *disclosure* di bilancio;
 - determinare l'informativa da includere nei documenti societari.

2.1.1.1 Identificazione delle Parti Correlate

Uno strumento utile alla predisposizione di un corretto SCI è l'adozione di un Registro Parti Correlate (di seguito anche il "Registro PC" o il "Registro") nel quale sono individuate ed iscritte le Parti Correlate, siano esse "Persone Giuridiche" o "Persone Fisiche"⁶.

Ciascun rapporto con parti correlate deve essere analizzato con attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

La predisposizione, la gestione e l'aggiornamento del registro competono di norma al consiglio di amministrazione della società che, anche in considerazione della struttura societaria, si avvarrà del supporto di ulteriori funzioni aziendali. Tali funzioni possono essere identificate a titolo esemplificativo nella funzione Legale, nella Segreteria Societaria o Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Il Registro PC è creato sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie⁷ e delle dichiarazioni che periodicamente rilasciano le persone fisiche che, secondo la definizione dello IAS 24, sono classificate come parti correlate.

Ai fini dell'inclusione delle Parti Correlate nel Registro, la funzione incaricata del mantenimento del registro infatti provvederà a far compilare:

- al Legale Rappresentante della società, il modulo di dichiarazione di correlazione per il soggetto controllante, redatto in conformità a modelli standard appositamente definiti;
- ai soggetti interessati e/o individuati, la dichiarazione di correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche, redatta in conformità a modelli standard allo scopo definiti.

Il Registro sarà aggiornato in occasione di ogni eventuale circostanza sopravvenuta che possa modificare la qualifica di parte correlate o suoi elementi identificativi.

L'identificazione delle PC e l'aggiornamento del Registro PC dovrebbero essere effettuati con cadenza almeno semestrale oltre che, ovviamente, ogniqualvolta si renda necessario in virtù di fattispecie specifiche e rilevanti tali da modificare il novero dei soggetti parti correlate.

Si ritiene opportuno che la funzione preposta al mantenimento del Registro PC fornisca preventivamente un'informativa al consiglio di amministrazione sulle modalità di istituzione del Registro PC e sulle iscrizioni da

⁶ Le informazioni ed i dati sulle Parti Correlate contenute nel registro consistono:

- per le persone fisiche: nel nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- per le persone giuridiche: nella denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA.

⁷ Il par. 13 dello IAS 24 dispone che: "Le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni. L'entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo".

effettuare in sede di istituzione dello stesso nonché con cadenza annuale sugli aggiornamenti del Registro PC, attraverso una nota che esplica le principali variazioni intervenute nell'esercizio.

Il Registro PC, con i relativi aggiornamenti, deve essere messo a disposizione delle funzioni aziendali della società e utilizzato per la verifica della sussistenza o meno di un'operazione con parte correlata.

Identificazione delle transazioni con parti correlate ed informativa da fornire

Una volta identificate le parti correlate, la società è in grado di evidenziare agevolmente le transazioni che si effettuano con le parti indicate nel Registro PC.

Pertanto nel caso di un'operazione con trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la società ed una parte inclusa nel Registro PC, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, la società che redige il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali fornisce una dettagliata informativa in merito alle operazioni con parti correlate riportando almeno i seguenti dettagli:

- il valore della transazione;
- l'ammontare dei saldi derivanti dalla transazione, incluse le garanzie, con il dettaglio dei termini, delle condizioni e delle garanzie prestate o ottenute;
- gli accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere;
- la perdita rilevata nel periodo in relazione a crediti inesigibili o dubbi relativi a parti correlate.

L'identificazione delle OPC spetta autonomamente a ciascuna funzione aziendale nell'ambito dell'operatività di ciascuna competenza.

Qualora il Registro PC sia mantenuto attraverso un supporto di tipo informatico, si ritiene opportuno che le procedure informatiche gestionali abbiano un alert di blocco all'operatività in presenza di una qualunque parte correlata.

Le diverse funzioni aziendali, prima di perfezionare un'operazione che rientri nell'ambito della propria operatività:

- consultano il Registro PC per verificare se l'operazione che si intende porre in essere è classificata come un'operazione con parti correlate;
- coinvolgono l'organo competente a deliberare le operazioni, secondo il sistema di deleghe aziendali.

Successivamente esse informano l'organo amministrativo (a titolo esemplificativo Direzione Amministrativa o Dirigente Preposto nel caso di soggetti quotati), incaricato alla redazione del bilancio, al fine di includere in nota integrativa tutte le informazioni richieste dallo IAS 24 (gli effetti dell'operazione per la società, il valore della transazione, l'ammontare dei saldi derivanti dalla transazione, eventuali accantonamenti per crediti dubbi o perdita in relazione a crediti inesigibili o dubbi).

La funzione aziendale incaricata del mantenimento del Registro PC istituisce anche un Registro delle Operazioni con parti correlate, al fine di garantire la completa archiviazione e tracciabilità delle operazioni medesime.

2.1.2 Le operazioni con parti correlate per le aziende che ricorrono al mercato del capitale di rischio

In aggiunta alle disposizioni dello IASB, il consiglio di amministrazione (o il consiglio di gestione nelle società che adottano un sistema di amministrazione e controllo dualistico) delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è tenuto ad adottare un sistema di regole che consentano di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate ex art 2391-bis, c.c, secondo i criteri definiti dalla Consob con il Regolamento n.17221/2010 e successive modificazioni.

Pertanto le società IAS Adopters con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante devono ottemperare alle disposizioni emesse dal Regolamento, i cui effetti sono rinvenibili:

1. sul sistema di governance;
2. sul sistema di controllo interno;
3. sul sistema autorizzativo.

Gli interventi sul sistema di governance: il comitato parti correlate

Le aziende soggette al Regolamento Consob sono tenute ad istituire un Comitato Parti Correlate (di seguito anche il "Comitato").

Il Comitato è composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano un sistema di amministrazione e controllo di dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti (art. 4 co. 3 del Regolamento).

Qualora le caratteristiche della società siano tali da prevedere che gli amministratori indipendenti in carica siano meno di tre, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti. In assenza di amministratori indipendenti, il consiglio di amministrazione dovrà nominare, in conformità al richiamato art. 4, co. 3 del Regolamento Consob, un esperto indipendente il quale fornirà un parere non vincolante sulle procedure adottate e sulle relative modifiche.

Si ritiene opportuno che il funzionamento del Comitato sia disciplinato da un apposito regolamento organizzativo, approvato dal consiglio di amministrazione. Tale regolamento interno dovrà disciplinare:

- la composizione del comitato;
- i compiti;
- le modalità di convocazione, di svolgimento e di verbalizzazione delle riunioni;
- le modalità con cui procedere alle modifiche del regolamento stesso.

Al verificarsi di un'OPC che rientri nelle competenze del comitato, la funzione preposta al mantenimento del Registro PC o delle OPC informa il presidente del comitato della necessità di effettuare una convocazione, inoltrando ai componenti del Comitato il fascicolo contenente l'istruttoria per il rilascio del parere.

Il fascicolo deve contenere una nota che indichi, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti l'operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per la società e le controllate.

I doveri di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo dell'organo di controllo, richiesti dall'art 149 del T.U.F e dall'art 2403, c.c., includono l'onere di vigilare anche sulla conformità delle procedure adottate ai sensi del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di OPC e sulla loro osservanza ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art.153 del T.U.F. e dell'art 2391-bis, co. 2 (art 4, co. 6 del Regolamento).

Le modifiche al sistema di controllo interno

Il SCI delle società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante deve essere tale da garantire la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Il sistema di controllo consiste nell'adozione di procedure che siano in linea con i principi richiesti dal Regolamento Consob (art 4, co. 1 del Regolamento).

In particolare è richiesto alle società di:

- classificare le operazioni in:
 - o operazioni di maggiore o minore rilevanza;
 - o operazioni di importo esiguo;
 - o i casi di esclusione;
- definire i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione;
- individuare le modalità di approvazione per le operazioni con parti correlate;
- formalizzare i ruoli e le responsabilità coinvolti nell'iter procedurale;
- identificare le modalità ed i tempi dei flussi informativi e la documentazione verso gli amministratori indipendenti che esprimono pareri.

La classificazione delle operazioni e il flusso autorizzativo

Le procedure adottate devono essere in grado di individuare i criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, intese come le operazioni che superano il 5% di uno dei seguenti indicatori:

- indice di rilevanza del controvalore;
- indice di rilevanza dell'attivo;
- indice di rilevanza delle passività.

Le procedure indicheranno altresì i casi di esclusione previsti dall'art. 13, co. 1 del Regolamento⁸.

Le procedure indicheranno le soglie in funzione delle quali le operazioni sono classificate di importo esiguo, alle quali non applicare le disposizioni del Regolamento Consob. In funzione della discrezionalità fornita dal Regolamento Consob, le procedure indicheranno se le operazioni indicate dall'art. 13, co. 3 si considerano escluse dall'applicazione del Regolamento Consob⁹.

In tal senso, una volta identificate le parti correlate, la funzione aziendale che deve perfezionare un'operazione (di seguito anche "funzione proponente"), al verificarsi di un'operazione con parti correlate, classificherà l'operazione come di importo esiguo, esclusa, di maggiore o minore rilevanza nell'applicazione dei criteri preventivamente stabiliti.

In funzione delle caratteristiche dell'operazione, si seguirà quindi il flusso autorizzativo di riferimento.

Il flusso autorizzativo

La funzione aziendale che deve perfezionare un'operazione, qualora accerti la sussistenza di un'operazione con parti correlate e che non sussistono le cause di esclusione declinate all'interno delle procedure, valuterà se si tratti di un'operazione di maggiore o minore rilevanza, applicando uno dei criteri di valutazione indicato all'interno delle procedure.

Le procedure devono indicare l'iter autorizzativo, i ruoli e le responsabilità coinvolte nell'approvazione delle operazioni.

Le *operazioni di maggiore rilevanza*, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Consob, sono approvate dal consiglio di amministrazione previo motivato parere del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale della stessa. Il Comitato, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, è altresì coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria.

Il processo si avvia con il coinvolgimento della funzione preposta al mantenimento del Registro PC da parte della funzione proponente l'operazione, al fine di informare la stessa in merito al compimento di un'operazione di maggiore rilevanza.

⁸ Le procedure indicheranno quali operazioni possono considerarsi escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento come, a titolo esemplificativo:

- le deliberazioni assembleare di cui all'art 2389 co. 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai consigli di amministrazione;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, co. 3, c.c.;
- le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale
- le deliberazioni di importo esiguo, indicandone contestualmente la soglia

⁹ Le procedure dovranno altresì indicare quali operazioni sono in tutto o in parte escluse dall'applicazione delle disposizioni richieste dal Regolamento Consob come, a titolo esemplificativo:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 -bis del T.U.F.;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, purché siano rispettate le condizioni previste nell'art. 13 del Regolamento Consob;
- le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

La funzione preposta al mantenimento del Registro PC trasmetterà il fascicolo al Comitato, informandolo che, trattandosi di un'operazione di maggiore rilevanza, è investito anche delle eventuali trattative da avviare.

Il Presidente del Comitato, esperita la fase di trattative ed istruttoria, convocherà il Comitato per l'emissione del parere.

Il parere è considerato:

- favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'operazione;
- negativo, qualora ci siano rilievi da inficiare il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato rimette il proprio parere al consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sul compimento dell'operazione.

In caso di parere negativo del Comitato, il consiglio di amministrazione può approvare egualmente l'operazione qualora le procedure approvate prevedano espressamente tale aspetto e l'assemblea autorizzi il compimento di tali operazioni (art 8, co. 2, Regolamento).

Nel caso di un'operazione di minore rilevanza, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Consob, il Comitato parti correlate esprime un parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle operazioni. L'approvazione dell'operazione, può essere demandata al consiglio di amministrazione o ad un organo delegato competente.

Di norma il coinvolgimento dei diversi attori nel processo approvativo segue il seguente iter:


- la funzione aziendale proponente l'operazione coinvolge la funzione preposta al mantenimento del Registro PC per informare la stessa in merito al compimento di un'operazione di minore rilevanza;
- la funzione preposta al mantenimento del Registro PC, informa il Presidente del Comitato della necessità di effettuare una convocazione ed inoltra ai componenti del Comitato il fascicolo;
- il Presidente del Comitato, per il tramite della funzione preposta al mantenimento del Registro PC, invia il testo del parere alla funzione proponente;
- la funzione che deve perfezionare l'operazione trasmette prima della riunione del consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione di operazioni di minore rilevanza – ovvero, ove la competenza ad approvare queste ultime sia di un organo delegato, prima della data prevista per l'approvazione delle medesime operazioni ai componenti del consiglio di amministrazione – ovvero, rispettivamente, a fornire all'organo delegato competente – adeguata documentazione informativa sulle operazioni di minore rilevanza, con evidenza del parere del Comitato.

Il consiglio di amministrazione o l'organo delegato competente approva l'operazione mediante decisione, formalizzata per iscritto, recante adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale della stessa.


La decisione dell'organo competente, con il relativo parere del Comitato, dovrà poi essere inviata alla funzione preposta del mantenimento del registro operazioni PC per un aggiornamento dello stesso registro.

Nel caso in cui l'approvazione dell'operazione sia di competenza di un organo delegato, alla prima riunione utile del consiglio di amministrazione, è buona norma che l'organo delegato dia informativa in merito alle operazioni di minore rilevanza compiute nel periodo, con evidenza delle operazioni approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto opportuno disattendere tale parere.

Tav. 4 – Flusso delle attività



Tav. 5 – Processo decisionale



Capitolo 3 - Alcuni esempi di Disclosure

Dopo aver identificato gli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento in materia di OPC, ed aver specificato quali di questi risultino applicabili distintamente alle società quotate ed alle società non quotate che applicano gli IFRS, vengono di seguito riportati alcuni esempi illustrativi di *disclosure* da fornire nelle note esplicative.

È utile premettere che non esiste un modello informativo da ritenersi migliore in assoluto e che in questo contesto, vale la pena rilevare che la modalità della *disclosure* è modulata in funzione della natura delle operazioni OPC poste in essere nel corso dell'esercizio di riferimento, del settore di attività e modello di business adottato dai soggetti che predispongono il bilancio, essendo ammessa anche l'informativa per masse.

In particolare, viene riportato al par. 3.1, un esempio di informativa richiesta per l'informativa di operazioni con parti correlate dallo IAS 24.

Essendo la normativa prevista per le società quotate più dettagliata rispetto a quella delle non quotate, il par. 3.2 presenta, poi, alcuni esempi illustrativi di informativa resa in bilancio da alcune società quotate italiane e resa in forma anonima, al fine di ottemperare ad obblighi specificamente previsti da norme e regolamenti applicabili a queste società.

3.1 Informativa sulle parti correlate

Viene di seguito riportato un esempio di informativa fornita da una società fittizia non quotata che applica gli IFRS (la Omega S.p.A.) nelle note esplicative al bilancio di esercizio al 31 dicembre 200X, al fine di ottemperare allo IAS 24. Tale esempio intende illustrare transazioni, eventi e circostanze più comuni e maggiormente rilevanti per molte società di capitali. Altre tipologie di transazioni ed accordi potrebbero, ovviamente, richiedere informativa aggiuntiva.

Le note a margine di ciascuna pagina indicano i riferimenti ai paragrafi dei Principi contabili internazionali IFRS che contengono le corrispondenti disposizioni in tema di informativa.

Omega S.p.a – Note esplicative in materia informativa su operazioni con parti correlate

“La tabella seguente fornisce l’ammontare totale delle transazioni intercorse con parti correlate nell’esercizio:

		Vendite a parti correlate	Acquisti da parti correlate	Crediti vs parti correlate*	Debiti vs parti correlate*	
Impresa con influenza notevole sul Gruppo: Alfa S.p.A	200X	4.743	—	413	—	IAS 24.18
	200X-1	3.983	—	366	—	IAS 24.21
Controllata: Beta S.r.l.	200X	2.400	—	367	—	
	200X-1	733	—	388	—	
Collegata: Gamma S.p.A.	200X	1.933	—	367	—	
	200X-1	1.400	—	388	—	
Joint venture in cui la capogruppo è un investitore: Theta S.r.l.	200X	—	393	—	20	
	200X-1	—	286	—	8	
Amministratori del Gruppo: Partecipazioni di altri dirigenti	200X	150	340	—	6	
	200X-1	90	326	—	6	

* Gli importi sono classificati, rispettivamente, come crediti commerciali /debiti commerciali, per cui si rimanda alle Note X ed Y relative a crediti e debiti commerciali.

Controllante Ultima

La controllante ultima di Omega S.p.A. è Delta Limited, società quotata e domiciliata a Londra.

Società con significativa influenza sulla Società

Alfa S.p.A. detiene il 27% delle azioni ordinarie di Omega S.p.A..

Nel corso dell’esercizio non vi sono state transazioni con la controllante Delta Limited, ad eccezione dei dividendi pagati.

Prestiti

Prestiti da/a parti correlate		Interessi attivi	Importi dovuti da parti correlate	IAS 24.18
Collegata: Gamma S.p.A.	200X	13	133	
	200X-1	—	—	
Amministratori del Gruppo: Prestiti ad amministratori	200X	1	9	
	200X-1	—	5	

Finanziamenti a collegate

Il finanziamento concesso alla Gamma S.p.A. è stato erogato per finanziare l'acquisizione di un nuovo macchinario per la fabbricazione di equipaggiamenti antincendio. Il prestito non è assicurato ed è rimborsabile in un'unica soluzione, il 1 giugno 2015. Il tasso di interesse è pari al 10% annuo.

Termini e condizioni delle operazioni con parti correlate

IAS 24.21
IAS 24.18(b)

Le vendite e gli acquisti con parti correlate sono effettuati con termini e condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni. I saldi aperti alla fine dell'esercizio non sono assicurati, non generano interessi e la regolazione avviene a pronti. Non sono state fornite, né sono state ricevute garanzie per i crediti e debiti contratti con parti correlate. Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 200X, la Società non ha registrato alcuna perdita di valore di crediti contratti con parti correlate (200X-1: zero). Questa valutazione è svolta annualmente, a ogni data di bilancio, prendendo in esame la posizione finanziaria della parte correlata e il mercato nel quale la parte correlata opera.

Commento: L'informazione circa il fatto che le operazioni con parti correlate sono effettuate a valori di mercato è fornita solo nel caso in cui la società possa supportare tali valori in quanto il paragrafo 23 dello IAS 24 non richiede obbligatoriamente questa informativa.

Impegni con parti correlate (esempio da riportare su bilancio consolidato)

IAS 24.18(b)
IAS 24.21(i)

Il primo luglio 200X, la Società ha stipulato un contratto di due anni con scadenza finale il 30 giugno 200X+2 con Epsilon Inc., società soggetta a comune controllo da parte di Delta Limited, allo scopo di acquisire speciali cavi elettrici ed ottici utilizzati nel ciclo produttivo. Il volume potenziale di acquisti è stimato di €750.000 nel 200X+1 e di €250.000 nei primi 6 mesi del 200X+2. Il costo di acquisto dei prodotti è basato sui costi correnti

sostenuti da Epsilon Inc. aumentati di un margine del 5%, con regolamento in denaro entro 30 giorni dal ricevimento del materiale.

Transazioni con dirigenti con responsabilità strategiche

IAS 24.18¹⁰

Prestiti ad amministratori

La Società offre la possibilità agli amministratori anziani di ricevere un prestito fino a un massimo di €20.000 rimborsabili in cinque anni dalla data di emissione. Tali prestiti non sono garantiti e ad essi si applica lo stesso tasso di interesse medio dei prestiti a lungo termine (attualmente EURIBOR + 0,8). Eventuali finanziamenti erogati sono inclusi tra gli strumenti finanziari nel prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria.

Amministratori – altre società correlate

IAS 24.18
IAS 24.19(f)

Sia durante il 200X-1 che il 200X, la società ha effettuato acquisti a condizioni di mercato dalla Sigma S.p.A., società di cui l'amministratore e azionista di controllo è la moglie di un componente del Consiglio d'Amministrazione.

Un amministratore ha una partecipazione del 25% (200X-1: 25%) nella Iota S.r.l. La società ha stipulato un contratto per la fornitura di estintori da questa società. Sia nel 200X-1 sia nel 200X, la società ha ottenuto le forniture da Iota S.r.l. a prezzi di mercato.

Retribuzione dei dirigenti chiave del Gruppo

	200X	200X-1	IAS 24.17
Benefici a breve	290	283	
Benefici pensionistici e assistenziali post impiego	73	53	
Benefici di fine rapporto	26	—	

Pagamenti in azioni	12	8	
Totale retribuzione corrisposta ai dirigenti chiave	603	516	

¹⁰ In tal senso, anche gli artt. 16, par. 1 lett e) e 28 par. 1 lett c) della Direttiva 2013/34/UE richiedono di inserire rispettivamente nelle note al bilancio d'esercizio e consolidato, l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, cumulativamente per ciascuna categoria, indicando: (i) tasso d'interesse; (ii) condizioni principali; (iii) eventuali rimborsi e cancellazioni. Le disposizioni della direttiva sono state recepite a livello nazionale al n.16 dell'art.2427, c.c. e alla lettera o) del co. 1, dell'art. 38 del D.Lgs. 127/1991.

Gli importi riportati nella tabella sono gli importi rilevati come costi dell'esercizio e sono relativi ai soli dirigenti chiave.

In linea generale, i membri non esecutivi non ricevono benefici previdenziali dalla società. Durante il 200X sono stati corrisposti €40.000 ad un consigliere che ha terminato il proprio incarico nel corso del 200X-1.

Interessi degli amministratori nel Senior Executive Plan

Le opzioni su azioni detenute da membri esecutivi del Consiglio d'Amministrazione sulla base del Senior Executive Plan per l'acquisto di azioni ordinarie di Delta Limited hanno la seguente data di scadenza ed il seguente prezzo di esercizio:

Data di emissione	Data di scadenza	Prezzo di esercizio	Numero di opzioni in circolazione		IAS 24.17(e)
			200X-1	200X-2	
200X	200X+2	€ 2,33	10.000	10.000	
200X	200X+4	€ 3,13	83.000	83.000	
200X-1	200X+4	€ 3,85	27.000	—	
Totale			120.000	93.000	

Nell'ambito di questo piano non sono state concesse opzioni ai membri non esecutivi del Consiglio d'Amministrazione in base a questo piano. Si rinvia alla Nota "Pagamenti basati su Azioni" per ulteriori dettagli su questo schema.

Garanzie

(IAS 24.21(h)
IAS 24.19(d) - IAS 24.19(e))

La Società ha fornito le seguenti garanzie al 31 dicembre 200X:

- ha prestato una fideiussione pari al 25% dello scoperto bancario della propria collegata, per un importo massimo di €500.000 (200X-1: €250.000), in solido con gli altri azionisti della collegata (il valore contabile del contratto di fideiussione era di €67.000 e di €34.000 rispettivamente al 31 dicembre 200X e al 31 dicembre 200X-1);
- ha prestato fideiussione verso terzi per l'adempimento di un contratto della joint venture. Non ci si attende che emergano passività;
- ha prestato fideiussione per €20.000 (200X-1: €13.000) per passività potenziali della propria collegata congiuntamente con altri azionisti della collegata".

3.2 Informativa di bilancio sulle parti correlate da parte di Società quotate

Come già ampiamente descritto nel corso dei precedenti paragrafi, le società quotate rappresentano una categoria particolare di IAS Adopters. Ad esse infatti si applicano non solo gli obblighi di *disclosure* previsti nello IAS 24 ma anche le disposizioni del Regolamento Consob e delle comunicazioni Consob in materia (Delibera Consob n. 15519 del 27-7-2006, Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28-7-2006).

La Consob richiede infatti agli emittenti una dettagliata informativa in materia, imponendo inoltre specifici obblighi, in presenza di operazioni che soddisfano determinati requisiti; questo al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPC realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

3.2.1 Schemi di bilancio: esempi di informativa relativa agli schemi di bilancio ex Delibera Consob n. 15519 del 27-7-2006

Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi contabili internazionali, la Delibera Consob n. 15519 del 27-7-2006 richiede espressamente che nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario siano evidenziati, qualora di importo significativo, gli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento.

Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo.

Talune società emittenti hanno ottemperato a quanto prescritto dalla Delibera Consob riportando direttamente sui prospetti contabili di bilancio, in separata colonna, l'ammontare relativo ad OPC, per ciascuna voce di bilancio. Di tale modalità di rappresentazione, viene di seguito riportato un esempio.

Conto economico

	200X		200X-1	
		<i>di cui con parti correlate</i>		<i>di cui con parti correlate</i>
Ricavi	138.266.752	138.227.915	151.890.101	45.531.625
Costo del venduto	490.658.436	32.796.332	197.495.132	44.512.666
Utile lordo	-352.391.684		-45.605.031	
Altri ricavi e proventi	520.068	52.494	3.759.088	2.527.308
Utile operativo	-351.871.616		-41.845.943	
Risultato della gestione finanziaria e accessoria	507.776.689		580.869.860	
Risultato prima delle imposte	155.905.073		539.023.917	
Imposte	-159.463.580		-117.809.545	
UTILE DELL'ESERCIZIO	315.368.653		656.833.462	

Stato patrimoniale

Euro

	Attività	al 31.12.200X	<i>di cui con parti correlate</i>	al 31.12.200X-1	<i>di cui con parti correlate</i>
Attività non correnti	Immobilizzazioni materiali	3.732.255		4.877.198	
	Attività immateriali	6.443.985		6.402.207	
	Imposte anticipate	216.142.838		157.445.210	
	Partecipazioni	21.895.625.527		22.240.075.025	
	Altre attività non correnti	1.464.657.853	628.628.109	1.131.701.593	760.429.748
		23.586.602.458		23.540.501.231	
Attività correnti	Crediti commerciali	74.544.703	71.695.516	122.109.378	118.058.586
	Altre attività correnti	3.496.481.064	2.531.963.016	3.364.176.823	2.525.091.057
	Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.939.007.042		1.764.345.647	
		7.510.032.810		5.250.631.848	
	Totale Attività	31.096.635.268		28.791.133.079	
Patrimonio Netto	Patrimonio Netto e Passività	al 31.12.200X	<i>di cui con parti correlate</i>	al 31.12.200X-1	<i>di cui con parti correlate</i>
	Capitale sociale	5.312.631.523		5.312.631.523	
	Altre riserve	5.148.913.476		5.186.327.669	
	Utili/(Perdite) accumulati	3.424.459.533		3.339.756.460	
	Utile dell'esercizio	315.368.652		775.345.171	
	Totale P.N	14.201.373.184		14.614.060.823	
Passività non correnti	Finanziamenti a lungo termine	9.767.092.781		10.036.383.138	
	TFR e altri benefici ai dipendenti	170.504.427		189.719.184	
	Fondi rischi e oneri	9.176.562		12.946.261	
	Passività per imposte differite	142.361.545		73.681.963	
	Altre passività non correnti	1.565.300.622	427.254.217	1.345.073.378	198.252.324
		11.654.435.938		11.657.803.925	
Passività correnti	Finanziamenti a breve termine	2.681.251.472	2.440.340.981	934.154.088	864.980.325
	Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine	1.334.798.694		599.387.597	
	Debiti commerciali	78.402.874	30.808.477	119.840.095	69.854.031
	Altre passività correnti	1.146.373.106	386.636.306	865.886.550	420.999.127
		5.240.826.146		2.519.268.331	
	Totale Passività	16.895.262.084		14.177.072.256	
	Totale Patrimonio Netto e Passività	31.096.635.268		28.791.133.079	

Quella sopra rappresentata costituisce la più frequente modalità di rappresentazione.

Alcuni emittenti, viceversa, preferiscono non inquinare gli schemi di bilancio, pubblicando un doppio set di prospetti contabili, il primo conforme alle Disposizioni dello IAS 1, Presentazione del bilancio, ed il secondo con il quale i rapporti con parti correlate vengono evidenziati in appositi schemi conformi alla Delibera Consob.

3.2.2 Note esplicative - Esempi di informativa relativa alle informazioni richieste dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28-7-2006

La Consob attribuisce maggiore importanza, rispetto allo IAS 24, all'incidenza che le operazioni con parti correlate hanno sul bilancio nonché sui principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari.

In particolare, la già citata Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28-7-2006 richiede che gli emittenti con titoli negoziati sui mercati regolamentati nonché con strumenti finanziari diffusi, inclusi quelli bancari ed assicurativi, indichino nelle note illustrative:

- I. l'incidenza che le operazioni o posizioni con parti correlate, così come classificate dallo stesso IAS 24, hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società e/o del gruppo. In particolare, la Comunicazione prevede che le informazioni relative alle parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti siano accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti;
- II. l'ammontare della posizione finanziaria netta riportando il dettaglio delle sue principali componenti e l'indicazione delle posizioni di debito e di credito verso parte correlate. Ai fini della definizione della posizione finanziaria netta, si fa rinvio a quanto indicato sull'argomento nella Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".

Con riferimento alle informazioni di cui al Punto (i), le modalità ed il livello di analiticità con cui tali informazioni vengono esposte varia a seconda degli emittenti. Mentre alcuni preferiscono indicare tale incidenza a livello di singola voce e distintamente: (i) sulla situazione patrimoniale; (ii) sul risultato economico e (iii) sui flussi finanziari (come riportato nell'esempio n. 1), altri emittenti (come riportato nell'esempio 2) preferiscono fornire tali informazioni a livello di subtotali (e.g. attivo e passivo corrente e non corrente, costi e ricavi).

Esempio n. 1

Incidenza sulla situazione patrimoniale

Milioni di euro	Totale	Correlate	Incidenza %	Totale	Correlate	Incidenza %
	200X			200X-1		
Attività						
Altre attività non correnti	1727	742	42,9%	1335	859	64,34%
Crediti commerciali	88	85	64,13%	144	139	64,53%
Altre attività correnti	3710	2987	80,51%	3851	2979	77,36%
Passività						
Finanziamenti a lungo termine	11.525	-	-	11.843	-	-
Altre passività non correnti	1847	504	27,29%	1588	234	14,74%
Finanziamenti a breve termine	3.164	2.879	60,67%	1.102	1.021	61,73%
Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine	1.575	-	-	707	-	-
Debiti commerciali	93	37	26,40%	141	55	26,13%
Altre passività correnti	1352	456	33,73%	1022	497	48,63%

Incidenza sul risultato economico

Milioni di euro	Totale	Correlate	Incidenza %	Totale	Correlate	Incidenza %
	200X			200X-1		
Ricavi	164	163	66,40%	183	182	66,20%
Acquisti di materiali	1	-	-	4	-	-
Servizi e altri costi operativi	216	39	11,93%	223	53	15,80%
Proventi da partecipazioni	1.212	1.212	66,67%	1.352	1.352	66,67%
Altri proventi finanziari	1608	436	27,11%	1208	776	47,27%
Altri oneri finanziari	2221	781	35,16%	1734	206	11,88%

Incidenza sui flussi finanziari

Milioni di euro	Totale	Correlate	Incidenza %	Totale	Correlate	Incidenza %
	200X			200X-1		
Cash flow da attività operativa	617	445	48,00%	1.113	19	1,13%
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento	-7	-7	60,60%	-75	-75	66,67%
Cash flow da attività di finanziamento	1.956	1.788	60,93%	-3.263	-2.501	51,07%

Esempio n. 2

Milioni di euro

		Crediti non correnti (1)	Crediti correnti (2)	Debiti correnti (3)	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Totale verso società del gruppo	200X	12.009	665.935	653.519	167.123	340.581	14.816	10.461
	200X-1	1.016	525.248	428.674	3.244		7.337	3.449
Totale voce di bilancio	200X	768.066	2.159.823	1.609.743	1.561.241	1.477.287	26.085	78.144
	200X-1	410.279	1.378.985	764.247	849.417	747.325	8.984	18.930
Incidenza % sulla voce di bilancio	200X	1,04%	20,53%	27,07%	7,13%	15,40%	37,87%	8,93%
	200X-1	0,17%	25,40%	37,40%	0,27%	0,00%	54,47%	12,13%

(1) L'incidenza dei crediti non correnti è calcolata rispetto al totale attività non correnti.

(2) L'incidenza dei crediti correnti è calcolata rispetto al totale attività correnti.

(3) L'incidenza dei debiti correnti è calcolata rispetto al totale passività correnti.

Con riferimento alle informazioni di cui al Punto (ii) sopracitato, viene di seguito riportato un esempio di tabella di riconciliazione della posizione finanziaria netta esposta in ottemperanza alla Comunicazione Consob, con la posizione finanziaria netta riportata nella Relazione sulla gestione:

Milioni di euro	200X		200X-1		200X-200X-1
		<i>di cui con parti correlate</i>		<i>di cui con parti correlate</i>	
Disponibilità Liquide	4.648		2.082		2.566
Crediti finanziari correnti	3.129	2.679	3.287	2.608	-158
Altri Debiti correnti	-4.739		-1.809		-2.930
Posizione finanziaria corrente netta	3.037		3.559		-522

Milioni di euro	200X		200X-1		200X-200X-1
		<i>di cui con parti correlate</i>		<i>di cui con parti correlate</i>	
Debiti finanziari non correnti	-11.525		-11.843		317
Posizione finanziaria non corrente	-11.525		-11.843		317
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA come da disposizione CONSOB	-8.488		-8.283		-205
Crediti finanziari non correnti	81	78	81	78	-1
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	-8.407		-8.202		-205

3.2.3 Relazione sulla gestione - Esempi d'informativa richiesta dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate – Delibera Consob n. 17221 del 12.03.2010

L'art. 5 co. 8 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate, prevede che le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'art. 154-ter del Testo unico, forniscano informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo co., del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

Nel caso in cui le procedure escludano, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, c.8, ove applicabile, le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7): le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione, indicandone la controparte, l'oggetto e il corrispettivo.

Si riporta un esempio estratto dal Bilancio del Gruppo Telecom Italia S.p.A. al 31 dicembre 2014:

“OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 concernente le “operazioni con parti correlate” e della successiva Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, nell’esercizio 2014 si segnalano le seguenti operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, così come definite dall’art. 4, comma 1, lett. a) del summenzionato regolamento.

In data 4 agosto 2014 si è verificato il superamento della soglia di maggiore rilevanza dell’indice del controvalore, fissata nel 3,5% del patrimonio netto consolidato di Telecom Italia, a seguito dell’effettuazione nel corso dell’anno 2014 di una serie di operazioni di cessione di crediti fiscali, unitamente alla cessione di crediti commerciali con anticipazione finanziaria nei confronti di società appartenenti al gruppo Intesa Sanpaolo, parte correlata di Telecom Italia ai sensi della Procedura adottata dalla Società.

In conseguenza del superamento della soglia di maggiore rilevanza in data 14 agosto 2014 è stato pubblicato, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, un documento informativo consultabile sul sito www.telecomitalia.com, sezione Il Gruppo – canale Archivio Generale, Anno 2014 “Governance”. Non si segnalano altre operazioni con parti correlate che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo Telecom Italia e di Telecom Italia S.p.A..

Non sono infine intervenute modifiche o sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nella Relazione sulla gestione dell’esercizio 2013 che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo Telecom Italia e di Telecom Italia S.p.A. nell’esercizio 2014.

Le operazioni con parti correlate, quando non dettate da specifiche condizioni normative, sono state di norma regolate a condizioni di mercato; inoltre, la loro realizzazione è avvenuta nel rispetto di apposita procedura interna (consultabile sul sito www.telecomitalia.com, sezione Governance – canale Sistema di Governance), che ne definisce termini e modalità di verifica e monitoraggio.

Le informazioni sui rapporti con parti correlate richieste dalla Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 sono presentate negli Schemi di bilancio e nella Nota “Operazioni con parti correlate” del Bilancio consolidato del Gruppo Telecom Italia e del Bilancio separato di Telecom Italia S.p.A. al 31 dicembre 2014”.